

Civile Ord. Sez. 6 Num. 6965 Anno 2019

Presidente: DE STEFANO FRANCO

Relatore: CIGNA MARIO

Data pubblicazione: 11/03/2019

## ORDINANZA

sul ricorso 9942-2017 proposto da:

PANZARINO TERESA, DEL VECCHIO ANDREA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 87, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO CIAFFI, che li rappresenta e difende;

*- ricorrenti -*

*contro*

COMUNE DI MANDURIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII N. 150 presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO BRUNO, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE PIO CAPOGROSSO;

*- controricorrente -*



avverso la sentenza n. 482/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 17/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

**Premesso che:**

Del Vecchio Andrea e Panzarino Teresa hanno proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi, avverso sentenza 482/16 della Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, che, in riforma della statuizione di primo grado, aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta nei confronti del Comune di Manduria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'immobile di loro proprietà, sito in Manduria, frazione di Torre Colimena, via delle Ostriche 66; immobile interessato da infiltrazioni di umidità dovuti alle acque meteoriche che, non trovando adeguato deflusso, avevano determinato l'allagamento di via delle Ostriche, di proprietà comunale, e si erano riversate nella loro proprietà.

In particolare la Corte ha ritenuto:

- 1) che le deposizioni dei testi, per la loro assoluta genericità, non erano idonee a fornire la prova dei fatti dannosi e dell'entità dei danni risarcibili;
- 2) che erroneamente il Tribunale aveva aderito "sic et simpliciter" alle conclusioni del CTU, senza considerare, innanzitutto, che la CTU era stata espletata sette anni dopo dal primo ed unico fenomeno di allagamento (quello dell'agosto del 2002) e non era stata supportata da alcuna indagine tecnica, e, soprattutto, senza considerare che nella stessa era stata individuata una causa dei fenomeni (l'umidità di risalita)



diversa da quella (su descritta) allegata dagli attori a fondamento della domanda introduttiva;

3) che la comunicazione del 6-2-2003, con la quale Il Comune aveva manifestato la sua intenzione di procedere alla sistemazione del manto stradale, non poteva comportare alcun riconoscimento di responsabilità; ed invero, l'intento del Comune di venire incontro ad esigenze della collettività ben poteva essere una scelta dell'Ente di politica di governo del territorio, senza alcuna ammissione di responsabilità.

il Comune di Manduria resiste con controricorso, illustrato anche da successiva memoria.

**Rilevato che:**

Con unico articolato motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa alcuni punti della controversia, afferenti le tre su riportate parti della sentenza impugnata (sub 1, 2 e 3); si dolgono, in particolare, che la Corte, nella valutazione delle risultanze istruttorie, abbia ritenuto che i lamentati danni da infiltrazione fossero derivati da singoli illeciti istantanei mentre il fatto illecito era permanente ed aveva avuto il suo momento iniziale nell'allagamento del 20-8-2002.

Il motivo è inammissibile, in quanto con lo stesso si invoca il vecchio paradigma dell'art. 360 n. 5 cpc (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione), sicchè la doglianza, con riferimento a tutte le su indicate parti della sentenza impugnata, non è in linea con la nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, applicabile *ratione temporis*, che ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ( fatto da intendersi come un "preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non

assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni"), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); conf. Cass. 8053/2014; Cass. 21152/2014; nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun "fatto storico" (nel senso su precisato), ma si è limitato a contestare la conclusione cui era giunta la Corte, anche attraverso le deposizioni dei testi e l'esame della CTU, in ordine ai punti su evidenziati, contrapponendo inammissibilmente a detta conclusione personali valutazioni in ordine alle risultanze istruttorie ed al presunto riconoscimento di responsabilità da parte del Comune con la comunicazione del 6-2-2003 (riconoscimento, peraltro, escluso dalla Corte con motivazione -quale quella su riportata- logica e non perplessa).

Non sussiste, in ogni modo, neanche la violazione dell'art. 2697 c.c., che, come ribadito da Cass. S.U. 16598, "si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo "onus probandi" a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni", e non quando, come in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, non abbia ritenuto raggiunta la prova dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 2.300,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma il 13-12-2018

